

Provincia di Grosseto  
Il Calendario Venatorio 2002 - 2003

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la legge 11/02/1992 n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale toscana 12/01/1994 n. 3 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 20 del 10/06/2002 – Calendario Venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

**RENDE NOTO**

Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche, sull'intero territorio della Toscana, si applica il seguente regime di caccia controllata:

**TITOLO 1- STAGIONE VENATORIA**

**CAPO I  
STAGIONE VENATORIA**

**ARTICOLO 1 - (Stagione venatoria e giornate di caccia)**

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

**ARTICOLO 2 - (Giornata venatoria)**

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

2. Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

## CAPO II ESERCIZIO DELLA CACCIA

### ARTICOLO 3 - (Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucri e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

### ARTICOLO 4 - (Carniere giornaliero)

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
  - a) lepre: 1 capo;
  - b) palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
  - c) beccaccia: 3 capi;
  - d) tortora: 10 capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

### ARTICOLO 5 - (Allenamento ed addestramento cani)

1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dal comma 10 dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n° 157 "Norme per la protezione omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Negli ultimi dieci giorni del periodo, l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 comma 2 della l.r. 3/1994 e alla deliberazione Consiliare 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad ATC toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

### ARTICOLO 6 - (Tesserino venatorio)

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione

precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (□) o (x), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito territoriale di caccia o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre – 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 7 comma 5, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni sono cumulabili.
3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (□) o (x) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

### CAPO III

#### CALENDARIO VENATORIO

##### ARTICOLO 7 - (Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistiche venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le provincie possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.
3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.
5. Dal 1 novembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 15 luglio 1996 n.4 "Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati". Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della l.r. 3/1994 le Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), predispongono a partire dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistiche Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'INFS. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi primo agosto – terza domenica di settembre e 1 febbraio – 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.

##### ARTICOLO 8 - (Deroghe)

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento all'alzavola, al germano reale, alla marzaiola, alla tortora (*Streptopelia turtur*), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della l. 157/1992. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi

artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie ai sensi dell'art. 16 della L. 157/1992 è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è consentito a partire dalla terza domenica di settembre anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

#### CAPO IV

##### MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994 N. 3

“Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

##### ARTICOLO 9 - (Modifiche all'art. 28 della l.r. 3/1994)

1. All'art. 28 della legge regionale 3/1994 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi “

3 bis. Non sono considerati fissi, ai sensi dell'opzione di cui al comma 3, gli appostamenti per la caccia agli ungulati, ai colombacci, agli acquatici nei laghi artificiali e di quelli installati su superfici allagate di proprietà privata e gli appostamenti senza richiami vivi di cui all'art. 14, comma 12 della legge 157/1992.

3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui alla lettera b) del comma 3 è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1 ottobre”

##### ARTICOLO 10 - (Modifiche all'art. 30 della l.r. 3/1994)

Il comma 5 dell'art. 30 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“5. Il calendario venatorio regionale deve contenere le disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria.”

##### ARTICOLO 11 - (Modifiche all'art. 34 della l.r. 3/1994)

1. L'art. 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente: “art. 34 – cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti

1. La detenzione di uccelli di cattura, a fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore può detenere fino a 10 uccelli di cattura delle specie di cui al comma 1. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.

3. Il numero massimo di uccelli da richiamo, detenibili da ogni cacciatore, compresi quelli di allevamento, non può superare le venti unità. Per i cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso tale numero è elevato ad ottanta unità, di cui non più di quaranta di cattura.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i richiami possono essere tenuti privi di anello. Per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la Provincia e per i richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore.

5. I cacciatori che detengono un numero di uccelli superiore a quanto fissato ai commi 2 e 3 li mantengono in possesso fino ad esaurimento e, comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

6. Gli uccelli da richiamo, detenibili nelle qualità indicate ai commi 2 e 3 sono utilizzabili nel numero e nei modi di cui al regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n. 1 (Regolamento degli appostamenti).

7. Chi intenda praticare la caccia con richiami vivi fuori dalla Toscana dovrà utilizzare richiami secondo la normativa propria della Regione ospitante.

8. Le Province autorizzano gli appostamenti a fini venatori secondo le norme del regolamento regionale 1/95.

9. La cattura di uccelli di richiamo per la cessione è disciplinata dal regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n. 4 (Regolamento per la cattura degli uccelli da utilizzare a scopo richiamo). Le Province assegnano i richiami catturati negli impianti gestiti ai sensi del regolamento regionale 4/95 sulla base della documentazione in loro possesso.

##### ARTICOLO 12 - (Modifiche all'art. 41 della l.r. 3/1994)

1. L'art. 41 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 41 – (Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari)

1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.

2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.

3. La costituzione di allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla provincia competente per territorio. Qualora l'allevamento sia esercitato da titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Provincia.
4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dalla Provincia il movimento dei capi.
5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.
6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla Provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.
7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.
9. Le Provincie possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza delle Provincie o di altre pubbliche amministrazioni".

## CAPO V NORME GENERALI

### ARTICOLO 13 - (Immissioni)

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

### ARTICOLO 14 - (Sanzioni)

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'art. 58 della l.r. 3/1994.
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

### ARTICOLO 15 - (Norma finale)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

### ARTICOLO 16 - (Abrogazione)

1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001/2002) è abrogata.

## SI RENDONO INOLTRE NOTE PER LA PROVINCIA DI GROSSETO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

1. La caccia vagante e da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita con l'uso del cane nel periodo 1 - 30 gennaio 2003 con le seguenti limitazioni:
  - A) La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente nel bosco in forma vagante e con l'uso del cane.
  - B) La caccia ai palmipedi, rallidi e trampolieri in forma vagante e con l'uso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:
    - zone palustri o assimilabili della Provincia e lungo i corsi d'acqua compresi fra la ferrovia (Roma - Grosseto - Pisa) ed il mare nei comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello e Capalbio;
    - nel Lago dell'Accesa in Comune di Massa Marittima;
    - nella zona palustre in località Voltina, agro di Istia d'Ombrone, nel Comune di Grosseto così delimitata : dalla località Istia d'Ombrone, strada delle Conce (campo sportivo) fino all'incrocio con la strada provinciale per Campagnatico – lungo detta strada fino al confine di Comune – lungo il confine fino al fiume Ombrone – fiume Ombrone fino ad Istia d'Ombrone.
  - C) La caccia alla selvaggina migratoria, nel territorio non boscato, è consentita solo da appostamento con o senza l'uso del cane;

2. E' vietata la caccia alla starna ed alla pernice rossa in tutto il territorio della Provincia, in quanto si sono attivate procedure di interventi miranti la reintroduzione di tali specie in territori idonei al loro incremento allo stato naturale. Il divieto non si applica al territorio dell'Isola del Giglio, non interessato alla reintroduzione ed alle aziende agri turistico venatorie che utilizzano esclusivamente animali provenienti da allevamento;
3. È consentita la caccia alla lepre fino al 30 dicembre 2002.
4. È consentita la caccia al fagiano fino al 12 Gennaio 2003.
5. E' consentito, in conformità del Regolamento Provinciale per la gestione faunistica del capriolo e del daino, il loro prelievo nel periodo 1 agosto 2002 - 14 settembre 2002 e 1 Febbraio 2003 - 15 Marzo 2003, con l'utilizzo delle 5 giornate la settimana, esclusi il martedì e il venerdì, nel rispetto del limite delle 61 giornate complessive usufruibili durante la stagione venatoria. Il periodo 01/02/2003 – 15/03/2003 potrà essere utilizzato esclusivamente per il completamento dei piani di prelievo approvati precedentemente il 01/08/2002.
6. E' consentita, previo parere favorevole della Regione Toscana, nei giorni 1 e 8 settembre 2002 la caccia da appostamento alla tortora (*Streptopelia turtur*) esclusivamente nelle zone non boscate.

#### **Aree Contigue (art. 23 Legge Regionale Toscana 3/94)**

1. Obbligo di cerchiare sul tesserino regionale il segno puntiforme (□) o (x), indicatore della giornata di caccia, nel caso di caccia effettuata all'interno delle aree contigue.
2. L'esercizio venatorio in tutte le aree contigue si svolge nella forma della caccia controllata e il prelievo delle specie faunistiche è soggetto alle seguenti prescrizioni:
  - il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 15 capi di selvaggina migratoria di cui:
    - a) Trampolieri, rallidi, palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 palmipedi
    - b) Beccacce non più di 2 capi.
    - c) Tortore non più di 7 capi
3. Le giornate di caccia, escluse le battute di caccia al cinghiale, svolte all'interno delle aree contigue non dovranno superare complessivamente il numero di 30.
4. Non sono assoggettati alla limitazione delle 30 giornate di caccia nelle aree contigue, disposte al punto precedente, i cacciatori residenti nei comuni che abbiano porzioni di territorio ricadente nell'area contigua. Rimane comunque l'obbligo della cerchiatura di cui al punto 1) che precede. Si elencano le Aree Contigue in Provincia di Grosseto:

L'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale *Pescinello* ricade nel Comune di Roccalbegna, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale *Rocconi* ricade nei comuni di Roccalbegna e Semproniano, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale *Monte Penna* ricade nel Comune di Castellazzara, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale *Diaccia Botrona* ricade nei comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale *Laguna di Orbetello* ricade nel Comune di Orbetello, l'area contigua al *Parco Inteprovinciale di Montioni* ricade nel Comune di Follonica, l'area contigua al *Parco Regionale della Maremma* ricade nei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello. Nell'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale *Laguna di Orbetello* le riduzioni di cui al punto 2 valgono in tutta l'area ad esclusione della porzione ricadente nell'Area a Particolare Gestione di Caccia gestita dall'ATC GR8 nella quale il prelievo delle specie avviene così come stabilito per tutto il territorio destinato alla caccia programmata.

Al solo fine di una maggiore chiarezza si ritiene opportuno riportare nel calendario venatorio relativo alla Provincia di Grosseto le seguenti ulteriori disposizioni:

- La caccia alla tortora (*Streptopelia turtur*) termina il giorno 28/12/2002

Si ricorda inoltre che:

- **La caccia al cinghiale si effettua nel periodo 1° novembre 2002 – 30 gennaio 2003**
- La caccia al cinghiale nelle aree vocate si svolge esclusivamente nella forma della battuta così come previsto dalle vigenti normative

- Nelle aree di influenza la gestione delle popolazioni di cinghiale è demandata agli ATC che si possono avvalere dei cacciatori a questi iscritti
- In tutte le aree non comprese nelle due precedenti l'abbattimento del cinghiale è definito dalle normative vigenti.
- L'allenamento e l'addestramento dei cani, ai sensi della L.R. n. 3 del 12/02/1999, si svolge nei giorni di Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica
- Nelle zone a particolare gestione di caccia, in base all'art. 7 comma c) del Regolamento n. 3 del 3 maggio 1996, è vietata la caccia ai non autorizzati
- Che gli A.T.C. GR6, GR7 e GR8 hanno ridotto la distanza tra gli appostamenti temporanei da 100 a 50 metri e che tale riduzione è valida solo qualora non si faccia uso di richiami vivi.
- Per bosco si intende quanto previsto dall'art. 3 della L.R.T. 39/2000.